



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni recante l'istituzione del Ministero per i beni e per le attività culturali;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», e in particolare l'art. 21, comma 4, che dispone la cedibilità dei crediti di imposta;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 marzo 2018 recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220";

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 marzo 2018 contenente "Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220";

VISTI in particolare, rispettivamente, gli articoli 8 e 31 dei citati decreti ministeriali che prevedono la cedibilità del credito di imposta, ad eccezione del beneficio fiscale previsto per le imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo, a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari ed assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. Ai fini della cessione del credito di imposta, il beneficiario richiede alla DG Cinema l'attestazione in merito al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima, secondo le modalità previste da apposito decreto del Direttore generale Cinema;

CONSIDERATA la risposta numero 9 del 18 febbraio 2019 dell'Agenzia delle Entrate, recante ad oggetto "Consulenza giuridica - Ente pubblico - Articolo 21, comma 4, legge n. 220 del 2016";

DECRETA

Art. 1

1. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate.
2. I crediti d'imposta sono indicati, anche con riferimento all'eventuale cessionario del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti di imposta sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

Art. 2

1. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto da parte del cessionario, il cedente è tenuto a comunicare alla DG Cinema, tramite piattaforma DGCOL, i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, l'importo del credito ceduto nonché a produrre il contratto di cessione del credito.
2. Oggetto della cessione può essere esclusivamente il credito di imposta riconosciuto in via definitiva dall'Amministrazione a seguito della presentazione della richiesta definitiva di tax credit e non ancora utilizzato da parte del cedente alla data dell'istanza di cessione. Ai fini della cessione del credito di imposta, il beneficiario richiede alla DG Cinema l'attestazione in merito al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima.
3. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cessione, la DG Cinema comunica al cedente e al cessionario l'accettazione della cessione del credito. Gli importi dei crediti d'imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui la DG Cinema abbia comunicato l'avvenuta accettazione della cessione del credito. A tal fine, la DG Cinema comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate gli importi dei crediti di imposta per il cedente e per il cessionario.
4. Indipendentemente dalla data di riconoscimento del credito ceduto, il cessionario può fruire dell'importo relativo al beneficio fiscale esclusivamente a decorrere dall'anno indicato per il suddetto importo nel piano di utilizzo presente nella richiesta definitiva di credito d'imposta da parte del produttore.
5. La DG Cinema pubblicherà sul sito istituzionale un apposito avviso concernente le modalità operative da adottarsi ai fini della presentazione della suddetta richiesta.

Art. 3

1. La DG Cinema si riserva ogni idoneo controllo, anche a campione, circa il possesso da parte dei cessionari dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa.
2. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Il presente decreto direttoriale si applica alle richieste definitive pervenute ai sensi dei D.D.M.M. 15 marzo 2018 per le quali non sia avvenuto il completo utilizzo del credito.

Roma, 28 giugno 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Turetta



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-c@beniculturali.it